

DETERMINA Fascicolo n. GU14/653276/2023**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX- Wind Tre (Very Mobile)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 29/12/2023 acquisita con protocollo n. 0332595 del 29/12/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione dell’istante: L’ISTANTE E’ DA CIRCA UNA SETTIMANA SENZA LINEA FISSA ED ADSL SENZA LINEA SULLE TRE NUMERAZIONI XXX- XXX- XXX, LE BOLLETTE RISULTANO SPROPORZIONATE RISPETTO A QUANTO CONCORDATO. Richieste: IMMEDIATO RIPRISTINO LINEE NONCHÉ INDENNIZZO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CARTA DEI SERVIZI DELLA SOCIETA NELLA MISURA QUANTIFICATA DI € 800.00

Posizione dell’operatore: l’integrale rigetto della domanda dell’istante perché infondata in fatto e in diritto e mancante di qualsivoglia prova a sostegno.

Alla luce degli atti introduttivi proposti nonché degli elementi di prova a supporto si motiva quanto segue. L’istante lamenta la sospensione della linea telefonica e rete dati relativamente alle numerazioni per cui è definizione, addebitandola ad una condotta inadempiente dell’operatore nei confronti del quale formula una domanda di indennizzo. L’istante, oltre alla genericità della domanda proposta, non adduce elementi di prova a sostegno della propria posizione. Al contrario, l’operatore nel proprio atto introduttivo chiarisce e motiva le ragioni che hanno portato alla sospensione del servizio telefonia e dati delle numerazioni intestate all’istante. Appare chiaro, oltre che provato, l’inadempimento dell’istante nel pagamento del canone mensile in favore

dell'operatore. Quest'ultimo, nel rispetto delle proprie condizioni generali di contratto ha rappresentato con ampio preavviso all'istante che in conseguenza della persistente condizione di morosità ne sarebbe scaturita la sospensione del servizio. Tale rimedio rientra tra gli strumenti a tutela dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive laddove controparte sia inadempiente. Il contratto di telefonia mobile per costante giurisprudenza è assimilabile al contratto di somministrazione che rientra nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive. Ne scaturisce che ai contratti di telefonia mobile si applicano i rimedi previsti per i contratti a prestazioni corrispettive. La sospensione del servizio è pertanto un rimedio legittimo posto in essere dall'operatore e non un inadempimento come invece contestato dall'istante. Trattandosi di rigetto, il valore del decisum è da considerarsi pari a 0 €.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 29/12/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo